

Comune di Melilli

Provincia di Siracusa



Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

Redatto ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo n.22/97
e successive modifiche e integrazioni

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1	Oggetto del Regolamento	pag. 5
ARTICOLO 2	Definizione e Classificazione dei Rifiuti	5
ARTICOLO 3	Rifiuti Urbani	5
ARTICOLO 4	Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani	6
ARTICOLO 5	Rifiuti Speciali	6
ARTICOLO 6	Rifiuti Pericolosi	7
ARTICOLO 7	Definizione di Smaltimento e Forme di Gestione	7

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E OBBLIGHI DEI CONFERITORI

ARTICOLO 8	Modalità di conferimento dei Rifiuti Interni non Ingombranti e Speciali Assimilati	8
ARTICOLO 9	Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	9
ARTICOLO 10	Modalità e frequenza della raccolta	9
ARTICOLO 11	Norme relative ai contenitori	10
ARTICOLO 12	Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani	11
ARTICOLO 13	Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani	11
ARTICOLO 14	Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	12
ARTICOLO 15	Contenitori portarifiuti	12

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ARTICOLO 16	Servizi vari di pulizia	13
ARTICOLO 17	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	13
ARTICOLO 18	Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	13
ARTICOLO 19	Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	14
ARTICOLO 20	Pulizia delle aree esterne ad esercizi pubblici	14
ARTICOLO 21	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	15
ARTICOLO 22	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	15
ARTICOLO 23	Attività di volantinaggio	15
ARTICOLO 24	Attività di carico e scarico di merci e materiali	16
ARTICOLO 25	Pozzetti stradali	16
ARTICOLO 26	Carogne di animali	16
ARTICOLO 27	Animali	16
ARTICOLO 28	Cave e cantieri	16
ARTICOLO 29	Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	17
ARTICOLO 30	Rifiuti inerti	17

**TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
AI FINI DEL RECUPERO E DI TUTELA IGIENICO SANITARIA**

ARTICOLO 31	Campo di applicazione e finalità	18
ARTICOLO 32	Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate delle frazioni suscettibili di recupero o da sottrarre all'ordinario flusso di conferimento	18
ARTICOLO 33	Istituzione, attivazione e modalità' di esercizio dei servizi di raccolta differenziata	20
ARTICOLO 34	Obblighi in capo ai soggetti che esercitano attività di raccolta differenziata, e/o gestiscono le relative strutture	21
ARTICOLO 35	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	21
ARTICOLO 36	Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi	22
ARTICOLO 37	Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	22
ARTICOLO 38	Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti	23
ARTICOLO 39	Modalità di conferimento dei beni durevoli	23
ARTICOLO 40	Veicoli a motore, rimorchi e simili	23
ARTICOLO 41	Obblighi dei conferitori ai servizi di raccolta differenziata	23
ARTICOLO 42	Forme di raccolta attuate da enti e associazioni a fini benefico caritativi e ambientali	24
ARTICOLO 43	Incentivi alle raccolte differenziate	24

**TITOLO V - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEI
SERVIZI DI RACCOLTA**

ARTICOLO 44	Ambito di applicazione delle disposizioni	26
ARTICOLO 45	Obblighi generali dei residenti nelle zone..... raggiunte dal pubblico servizi	26
ARTICOLO 46	Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico, dei rifiuti e contenitori cartacei in plastica e metallo	26
ARTICOLO 47	Smaltimento del vetro e di altri rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata	27
ARTICOLO 48	Rifiuti ingombranti	27
ARTICOLO 49	Rifiuti urbani pericolosi e contenitori di fitofarmaci	27
ARTICOLO 50	Sanzioni	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Articolo 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

Articolo 3 - RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 4 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D.Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'Art.39 della L. 146/94, quelli la cui produzione annua non superi i 10 Kg/mq ovvero gli 0,1 mc/mq, riferita alla superficie specificamente destinata a tali attività, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza, che non superino il volume di 0,06 mc/die e che saranno conferiti in sacchetti negli appositi cassonetti predisposti per la raccolta dei RSU.

Tali rifiuti sono considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento come definito all'art.7 del presente Regolamento, in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio di pubblica raccolta e la connessa applicazione della tariffa dalla sua entrata in vigore e sono :

- a) i rifiuti indicati al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/84 e successive modifiche e integrazioni;
- b) gli accessori per l'informatica.

Articolo 5 - RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 6 - RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97.

Articolo 7 - DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:
 - conferimento
 - raccolta
 - trasporto
 - spazzamento
 - trattamento
 - smaltimento finale
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S.U. INTERNI, SPECIALI ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI

Articolo 8 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
 - i rifiuti urbani interni ingombranti;
 - i rifiuti pericolosi;
 - i rifiuti speciali non assimilabili;
 - sostanze allo stato liquido;
 - materiali in fase di combustione;
 - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).
4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggevi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

Articolo 9 - AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale. *Adozione di G. M.*
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
6. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 10 - MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

Zone di raccolta:	Frequenza
• Melilli centro	gg. 6/7
• Melilli periferia	gg. 3/7
• Villasmundo centro	gg. 6/7
• Villasmundo periferia	gg. 6/7
• Città Giardino	gg. 3/7

Le frequenze sono rappresentate nell'allegata planimetria.

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un cassonetto da l. 660 ogni 25 utenze con cadenza di servizio gg. 6/7; e un cassonetto da l. 1700

ogni 65 utenze con cadenza di servizio di gg. 6/7. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacità, il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacità di l. 660. Nelle zone rurali può essere impiegato il trespolo reggisacco da l. 100, in misura di ogni 3 utenze.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi del presente Regolamento.
5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.
6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
 - Domeniche;
 - Festività infrasettimanali;
 - Festività doppie;
 - 1° Maggio;
 - Festività triple.

Articolo 11 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.
3. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a cura del gestore a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
10. Tali contenitori non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 12 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa della discarica autorizzata nella quale vengono smaltiti i rifiuti da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Ufficio Ecologia entro il giorno successivo.

Articolo 13 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni ammesse dall'ordinamento giuridico e concesse dal

Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Articolo 14 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

avviene presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi fissati dall'art.5 del D.Lgs.22/97.

Articolo 15 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggevi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

16 - SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi :

- a) spazzamento delle aree di circolazione, delle strade muro a muro, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuto dalle stesse;
- b) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- c) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- d) altri servizi affidati con atto del Sindaco per motivi di sicurezza, igiene o salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 17 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 18 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, alla

omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, alla bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e al conferimento a discarica autorizzata per la specifica tipologia dei rifiuti abusivamente immessi.

Articolo 19 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita alla chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 20 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio o altri cibi da consumarsi sul posto o da asporto, vendita di bibite in lattina o in altri tipi di contenitori, risultino imbrattate o presentino sparsi gli involucri delle merci vendute.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza il loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art.77 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 22 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 23 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico e prevenire intasamenti ai tombini e caditoie è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

Articolo 24 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 25 - POZZETTI STRADALI

1. Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 26 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 27 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico compreso il verde.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 28 - CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Articolo 29 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

Articolo 30 - RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.
2. Gli stessi non possono essere conferiti nei normali cassonetti per RSU.

TITOLO IV : DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI DEL RECUPERO E DI TUTELA IGIENICO SANITARIA

Articolo 31 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.22/97 e dalle Circolari ARTA 11/6/97 n.13138, 31/3/1998 n.6326, 27/10/1998 n.19752.
2. Per Raccolta Differenziata si intende l'insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali assimilabili, già nelle fasi di conferimento e raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali o energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o bonificate in modo da favorirne le operazioni di smaltimento definitivo in condizioni di sicurezza.
3. Il Comune assume quale prioritario obiettivo delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilabili di propria competenza, la riduzione quantitativa delle frazioni destinate allo smaltimento definitivo, da conseguire mediante progressiva riorganizzazione dei servizi di raccolta, secondo forme che consentano la differenziazione dei conferimenti ai fini di incentivazione del recupero. ✓
4. Per le su esposte finalità il Comune adotta provvedimenti relativi all'adeguamento delle forme organizzative e dei dispositivi di raccolta, nonché alla programmazione di nuove modalità di gestione dei rifiuti, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.
5. Il Comune d'intesa con l'Ente gestore promuove in particolare la complessiva riorganizzazione delle modalità di erogazione del Servizio di raccolta dei R.S.U. per il graduale conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 5/2/97 n.22.

Articolo 32 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DELLE FRAZIONI SUSCETTIBILI DI RECUPERO O DA SOTTRARRE ALL'ORDINARIO FLUSSO DI CONFERIMENTO

1. Ai fini di separare i flussi di conferimento dei rifiuti suscettibili di raccolta differenziata - sia per finalità di recupero che di tutela igienico sanitaria e ambientale - da quelli destinati allo smaltimento definitivo, e in attesa della complessiva riorganizzazione ed integrazione dei relativi servizi, il Comune,

d'intesa con il Soggetto gestore attua le raccolte differenziate avvalendosi delle seguenti forme organizzative e/o strutture di conferimento :

- a) **Raccolte porta a porta**, mediante prelievo cadenzato nel tempo presso le utenze, da parte del gestore del Servizio o di soggetti privati con esso convenzionati, di determinate frazioni, predisposte per il conferimento a cura degli utenti stessi;
 - b) **Stazioni ecologiche di base**, consistenti in piazzole attrezzate su suolo pubblico, sempre accessibili all'utenza, dotate di contenitori idonei al conferimento, a cura degli utenti, di diverse e distinte frazioni ;
 - c) **Centro comunale di raccolta**, che fungerà da centro di stoccaggio provvisorio, dove verranno conferite le frazioni raccolte dopo prima separazione, e dove avverranno le operazioni di cernita e raggruppamento, come previsto dalle Circolari ARTA 11/6/1997 n.13138, 31/3/1998 n.6326 e 27/10/1998 n.19752.
 - d) **Punti di restituzione** presso la rete commerciale, finalizzati in particolare al ritiro dai consumatori di farmaceutici e pile esaurite ; di beni durevoli appartenenti alle tipologie indicate dall'art.44 del D.Lgs. 22/97, nonché dei vuoti a rendere, con particolare riferimento ad imballaggi primari in vetro ;
 - e) **Servizi su chiamata**, riguardanti i beni durevoli che danno luogo ai rifiuti ingombranti, ovvero per rifiuti vegetali di giardini privati di grande pezzatura ;
2. Le raccolte differenziate sono istituite per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilabili :
- a) - imballaggi primari in vetro, alluminio e plastica, previo primo condizionamento (lavaggio) a cura degli utenti prima del conferimento ;
 - b) carta e cartone, d'imballaggio e non, limitatamente a frazioni perfettamente secche, e senza traccia dei materiali in precedenza contenuti per quanto riguarda carta e cartone d'imballaggio ;
 - c) rifiuti vegetali di potatura e sfalcio di giardini privati e del verde pubblico ;
 - d) rifiuti domestici ingombranti ;
 - e) rifiuti urbani costituiti da contenitori etichettati "T e/o F" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi", salvo che in relazione alla natura del materiale originariamente contenuto non ne sia possibile il perfetto condizionamento a cura degli utenti, così da non lasciare traccia alcuna di tale contenuto, nel qual caso i rifiuti di che trattasi potranno essere conferiti come le frazioni di cui alla lettera a) del presente comma.
- 3) In avvenire potranno essere istituite anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi altre forme di raccolta differenziata, riguardanti anche frazioni non contemplate in questo Regolamento.
- 4) E' vietato il conferimento dei rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

Articolo 33 - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'istituzione e l'attivazione dei Servizi di Raccolta Differenziata interviene tenendo presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del D.Lgs. 22/97:
 - a) in esecuzione diretta delle disposizioni del presente Regolamento, concernenti anche la conferma e/o la riorganizzazione delle Raccolte Differenziate già in corso, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme ;
 - b) in esito ad ordinanza del Sindaco, per le Raccolte Differenziate, anche di tipo sperimentale, istituite successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, in attuazione dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo.
2. Il successivo comma 4 del presente articolo, ovvero le Ordinanze del Sindaco istitutive di nuove forme di Raccolta Differenziata stabiliscono il carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento ai relativi servizi e/o strutture, e possono altresì prevedere eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.
3. L'attivazione operativa delle raccolte differenziate a fini di recupero, istituite secondo le modalità di cui al presente articolo, può intervenire anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.
4. Salvo che per quanto conferito ad Associazioni ed Enti riconosciuti che svolgano attività di raccolta finalizzata al recupero per fini benefico-caritativi, di cui al successivo art.43, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti di origine domestica alle forme di raccolta differenziata di cui al precedente articolo, relativamente alle tipologie di seguito elencate, con conseguente divieto di conferimento dei corrispondenti rifiuti nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento :
 - imballaggi primari in vetro, alluminio e plastica nei limiti dei rifiuti di pezzatura idonea al conferimento negli appositi contenitori ;
 - carta e cartone da imballaggio e non, limitatamente agli imballaggi, previa riduzione volumetrica a cura del conferitore, e alla carta di giornali e riviste di rifiuto ;
 - rifiuti vegetali di giardini privati, salva l'ipotesi di autocompostaggio adeguatamente documentata, ai fini del conseguimento degli sgravi tariffari, come previsto dal sistema tariffario sostitutivo della Tassa R.S.U. di cui al Titolo IV del D.Lgs.22/97 ;
 - rifiuti domestici ingombranti ;
 - rifiuti già classificati R.U.P. ;
 - pile e batterie ;

- farmaci scaduti ;
 - frazione organica dei rifiuti domestici : limitatamente alle zone in cui risulti istituito questo servizio di raccolta differenziata.
5. Possono essere altresì istituite, con ordinanza del Sindaco, in ambiti circoscritti del territorio comunale, raccolte differenziate per fini statistiche conoscitive e/o per la sperimentazione o comparazione dell'efficienza e dell'efficacia di nuove forme di raccolta differenziata in relazione all'esigenza di operare preventive verifiche di fattibilità tecnico economica prima di un'attivazione a scala urbana.

Articolo 34 - OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, E/O GESTISCONO LE RELATIVE STRUTTURE

Il soggetto gestore del pubblico servizio, e gli Enti o imprese che, anche su mandato del gestore e/o del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.

Il soggetto gestore del pubblico servizio è tenuto ad inoltrare annualmente al Sindaco *un resoconto completo e articolato contenente i dati relativi a* quantitativi dei materiali recuperati e avviati al riciclo, distinto per categorie di materiali e per forme e modalità di raccolta differenziata, articolato in resoconti trimestrali e in un rendiconto conclusivo.

L'obbligo di rendiconto annuale sui quantitativi e sui materiali raccolti e avviati al recupero nel territorio comunale ricade anche sulle imprese o enti che recuperano dai produttori rifiuti assimilati ai rifiuti urbani esclusi dal regime di privativa comunale, e sugli Enti ed Associazioni di cui al successivo art.43 che attuano raccolte a fini benefico-caritativi.

Articolo 35 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D.Lgs. 22/1997 sono conferiti in apposite postazioni attrezzate da parte del gestore.
2. Le stesse modalità di conferimento valgono per le pile e batterie esaurite, che possono anche essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati.

3. I contenitori di rifiuti individuati all'art.32.2.e, vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori installati nel territorio comunale dal gestore del servizio. Solo nel caso in cui siano stati perfettamente condizionati per mezzo di lavaggio, possono essere conferiti nei corrispondenti contenitori per plastica, vetro, ecc..
4. I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie.

Articolo 36 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito dal Capitolato di Appalto dei Servizi di Gestione dei Rifiuti.

Articolo 37 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata e che possano essere conferiti in sacchetti;
 - con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

Articolo 38 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal gestore del servizio.
3. Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto ad eventuale pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 39 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/97:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'ariaad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio.

Articolo 40 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da veicoli a motore o parti di essi, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

Articolo 41 - OBBLIGHI DEI CONFERITORI AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni :

- Divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori ;
- Divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori ;
- Divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o cernita dei materiali medesimi ;
- Divieto di spostamento dei contenitori posti sul suolo pubblico ;

Articolo 42 - FORME DI RACCOLTA ATTUATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI A FINI BENEFICO CARITATIVI E AMBIENTALI

Le forme di raccolta differenziata effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o benefico caritativi senza finalità di lucro in regime di volontariato, concorrono agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune nella gestione dei rifiuti.

Tali associazioni possono organizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, forme di raccolta porta a porta di materiali tessili e cartacei e di altri materiali, da concordare con l'Amministrazione Comunale, col solo compito di rendiconto annuale dei materiali e quantitativi recuperati distinti per tipologia.

Per eventuale messa in opera di propri contenitori sul suolo pubblico, le Associazioni, Organizzazioni e/o Enti di cui al comma 1 dovranno ottenere specifica autorizzazione dal Comune, con sottoscrizione di apposita convenzione concernente le modalità di assoggettamento agli obblighi di cui all'art.34, il rispetto delle norme della sicurezza, l'assenza di disturbo per la circolazione e per i servizi di nettezza urbana, il decoro e la salubrità dei siti ove siano collocati i contenitori ;

Le raccolte finalizzate di cui al presente articolo devono riguardare rifiuti e materiali di provenienza domestica, restando in ogni caso esclusi :

- frazione organica dei rifiuti urbani ;
- rifiuti vegetali di aree verdi e di giardini ;
- rifiuti urbani pericolosi e farmaci scaduti ;
- rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ;
- oli e batterie auto.

Articolo 43 - INCENTIVI ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Sono riconosciuti attestati di benemerenzza, ed eventuali premi agli istituti scolastici maggiormente distintisi, per resa, nelle raccolte differenziate organizzate presso le scuole del territorio comunale, dell'ambito delle iniziative di educazione e promozione sviluppate dall'Amministrazione.

Contributi e incentivi possono essere altresì riconosciuti agli organismi associati e partecipativi di cui all'art.42, secondo modalità definite nell'ambito degli accordi e delle intese di cui al medesimo articolo.



TITOLO V : DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 44 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Le disposizioni di cui al presente titolo, con riferimento a quanto stabilito dall'art.59, comma 3 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, riguardano gli occupanti e/o i detentori degli insediamenti situati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, in cui si producano rifiuti urbani o rifiuti speciali che, in quanto derivanti dalle attività di cui all'art.4 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani.

Articolo 45 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, e gli occupanti dei locali di qualunque tipo sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, nonché degli altri locali condotti o occupati, modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.
2. Gli occupanti e i detentori di abitazioni e locali vari situati esternamente all'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti ad avvalersi ugualmente del pubblico servizio, conferendo i propri rifiuti urbani e/o assimilati ai rifiuti urbani nei più vicini contenitori predisposti dal pubblico servizio.

Articolo 46 - SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO, DEI RIFIUTI E CONTENITORI CARTACEI IN PLASTICA E METALLO

1. Fermo restando l'obbligo generale di conferimento, di cui al comma 2 del precedente articolo, nei più vicini contenitori predisposti dal pubblico servizio, è ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.
2. Analoga facoltà, con specifico riferimento all'autoproduzione di compost, è data per i residui di potatura e sfalcio di giardini, costituenti pertinenza delle abitazioni.
3. Con esclusione dei contenitori di fitofarmaci e/o medicinali è ammessa la combustione di rifiuti cartacei e cartoni, esclusivamente in idonei focolari, anche

all'esterno delle abitazioni, procedendo all'incenerimento di quantitativi di volta in volta tali da non recare disturbo o molestia al vicinato.

4. Ove si dia corso alla pratica della separazione secca, in difetto dell'istituzione di idonei servizi o strutture per la raccolta differenziata delle diverse matrici, atti a consentire il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori, i rifiuti in materiale plastico, con particolare riferimento ai contenitori e agli imballaggi di prodotti alimentari e non, dopo detenzione in locali chiusi e previa riduzione del volume mediante schiacciamento, possono essere periodicamente immessi nei contenitori per rifiuti solidi urbani di più agevole accesso, evitando i giorni festivi e prefestivi.
5. Analoghe disposizioni valgono per contenitori di imballaggi per liquidi in metallo.
6. Una volta predisposte le idonee strutture, tali rifiuti dovranno essere conferiti, a cura dei produttori, presso centri integrati di conferimento differenziato da allestirsi a cura dell'Ente gestore in diversi punti dell'area urbana.
7. È comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

Articolo 47 - SMALTIMENTO DEL VETRO E DI ALTRI RIFIUTI PER I QUALI SIANO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il vetro di rifiuto opportunamente conservato dovrà essere periodicamente immesso negli appositi contenitori predisposti nelle aree urbane e nei centri di raccolta.
2. Analoghe disposizioni valgono per altre tipologie di rifiuto per le quali vengano istituite forme di raccolta differenziata.

Articolo 48 - RIFIUTI INGOMBRANTI

Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne gratuitamente, fino all'apertura al pubblico delle previste piattaforme di conferimento differenziato, anche gli utenti che, in quanto residenti all'esterno dell'area di espletamento del servizio, sono ammessi al pagamento della tassa RSU in misura ridotta.

Articolo 49 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI

1. Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art.35.

2. Per i contenitori di fitofarmaci il Sindaco con propria ordinanza provvede a stabilire i modi secondo cui attuare la relativa raccolta differenziata, definendo nel contempo gli oneri a carico dei conferitori, al fine di scongiurare la incontrollata dispersione nell'ambiente e di garantirne la separazione fino dal conferimento, rispetto al flusso dei rifiuti urbani.

Articolo 50- SANZIONI

Le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, sono determinate ai sensi dell'art.106 del T.U.L.C.P definite ed adeguate con ordinanze del Sindaco e si applicano con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, fatto salvo quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22.